

Foglio Informativo

Garanzia su linee di credito di breve e medio lungo termine

Decorrenza 12/09/2011

EUROFIDI Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Perugia 56, 10152 Torino – Tel. 01124191- Fax 011238283

e@mail: info@eurogroup.it – http: www.eurofidi.it

Registro delle Imprese di Torino 80103360014 - Iscrizione Elenco Speciale art.107 T.U.B. n. 19514.9

R.E.A. 560840 C.C.I.A.A. Torino - C.F. 80103360014 – P.IVA 08742650016

Consegnato fuori sede da _____ in qualità di Dipendente Eurofidi Agente

Eurofidi e per conto di EUROFIDI S.C.p.A. Firma _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'attività di Eurofidi S.C.p.A. (di seguito Eurofidi) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento **delle Piccole e Medie Imprese socie** (di seguito PMI) da parte delle Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata da Eurofidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dalla PMI configura l'obbligazione principale, di cui Eurofidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui la PMI risulti inadempiente, Eurofidi/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito nei confronti della PMI e dei suoi eventuali garanti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'INTERVENTO IN GARANZIA DI EUROFIDI

Costo della garanzia. Il costo della garanzia, composto del versamento a titolo di commissione della garanzia e del versamento a fondo perduto, è riportato nella tabella seguente, **espresso in percentuale rispetto al valore della garanzia e può variare** in base alla possibilità per Eurofidi di usufruire di forme di controgaranzia.

La possibilità di usufruire della controgaranzia potrà essere accertata solo al momento dell'emissione della garanzia e dipenderà dal possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di ammissibilità oggettivamente previsti dagli enti controgaranti.

Eurofidi richiede inoltre, solamente nel caso di garanzia su linea di credito a breve termine (fino a 18 mesi) a valere sul Fondo di Garanzia, la sottoscrizione di una specifica lettera di impegno irrevocabile ad integrare e ricostituire il Fondo di Garanzia per un importo pari al 20% della garanzia originariamente concessa.

Durata	Costo massimo della garanzia	Durata	Costo massimo della garanzia
fino a 6 mesi	3,20%	fino a 60 mesi	11,60%
fino a 12 mesi	5,90%	Fino a 72 mesi	12,30%
fino a 18 mesi – 1 gg	7,10%	Fino a 84 mesi	13%
fino a 36 mesi	9,20%	Oltre 84 mesi	14,60%
fino a 48 mesi	10,40%	Fino a 180 mesi ipotecari	11%

Il Costo effettivo della Garanzia, a seguito di eventuali riduzioni applicate, verrà comunicato dopo l'emissione della garanzia, suddiviso tra importi da riconoscere come commissione della garanzia ed importi da riconoscere a titolo di versamento a fondo perduto.

Modalità di pagamento dei corrispettivi. Eurofidi addebita il costo della garanzia, in via anticipata per l'intera durata della linea concessa e solamente a seguito della delibera del finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, attraverso procedura RID. Eurofidi emetterà le ricevute relative al costo della garanzia a partire dal primo mese successivo a quello di emissione della garanzia per l'intero importo relativo alla durata della garanzia concessa.

- N.B.: non sussiste a carico del Richiedente alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con Eurofidi o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'INTERVENTO IN GARANZIA DI EUROFIDI

Recesso dal rapporto di garanzia. Il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza il pagamento del Costo della Garanzia, può essere esercitato fino al momento dell'erogazione della linea di credito da parte dell'Istituto di Credito Finanziatore

Procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno presentati all'**Ufficio Reclami** – Eurofidi S.C.p.A. – Via Perugia, 56 – 10152 Torino - fax 011.238283 o via e-mail all'indirizzo: reclami@eurogroup.it. L'Ufficio Reclami evade la richiesta presentata per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se Eurofidi S.C.p.A. dà ragione al socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Eurofidi S.C.p.A.), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Eurofidi

LEGENDA

- Garanzia: è l'obbligazione che un soggetto assume verso un creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale).
- Fondo di Garanzia: è il fondo a disposizione di Eurofidi per la copertura delle perdite in caso di garanzie rilasciate a valere su tale Fondo.
- Versamento a fondo perduto: è destinato alla copertura del rischio di tutte le operazioni garantite da Eurofidi.
- Richiedente: ogni PMI dei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e agricoltura, socio di Eurofidi, che richiede l'intervento in garanzia dello stesso.
- Piccola e Media Impresa (PMI): si intendono le imprese che rientrano in una delle seguenti definizioni:
 1. imprese che, tenuto conto dei rapporti associativi e di collegamento instaurati al momento della sottoscrizione dell'intervento a garanzia, hanno meno di 250 occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003);
 2. imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale sociale non è detenuto direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del 25% da un'altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di 250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).
- Valore della garanzia: importo garantito da Eurofidi per la linea di affidamento erogata dall'Istituto di Credito Finanziatore.
- Istituti di Credito Finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Eurofidi, in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Nome e Cognome della persona che riceve il documento _____

Luogo e data di ricezione _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato

Firma _____

Cod. Socio n°. _____ Seq. Istr. _____